



## COMUNE DI CANISCHIO Città Metropolitana di TORINO

*Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)*

☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014

✉ e-mail: [info@comune.canischio.to.it](mailto:info@comune.canischio.to.it)

Posta Elettronica Certificata : [canischio@cert.ruparpiemonte.it](mailto:canischio@cert.ruparpiemonte.it)

Sito internet : [www.comune.canischio.to.it](http://www.comune.canischio.to.it)

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

### IN V I T A

tutti i cittadini che sono in possesso dei requisiti per la nomina a Giudice popolare e che non sono ancora iscritti negli albi definitivi, a presentare domanda di iscrizione.

Le domande d'iscrizione devono essere indirizzate al Sindaco e possono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio comunale. Devono essere presentate **non oltre il 31 luglio p.v.**

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- b) Buona condotta morale
- c) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
- d) Titolo finale di studi di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte d'Assise e titolo finale di studi di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo per i Giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare (art.12 Legge 287/1951):

1. i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenente o addetti all'ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sono dispensati dell'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

1. i Ministri e Sottosegretari di Stato;
2. i membri del Parlamento;
3. i Commissari delle regioni;
4. I componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;
5. i prefetti delle province.

Canischio, lì 08.04.2019

IL SINDACO  
(ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe)